

Cause riunite C-88/95, C-102/95 e C-103/95

**Bernardina Martínez Losada e altri
contro
Instituto Nacional de Empleo (Inem) e Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS)**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social di Santiago
di Compostella)

«Artt. 48 e 51 del Trattato CE — Artt. 4, 48 e 67
del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Indennità
di disoccupazione spettante ai disoccupati di età superiore a 52 anni»

Conclusioni dell'avvocato generale C.O. Lenz, presentate il 12 settembre 1996	I - 872
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 20 febbraio 1997	I - 895

Massime della sentenza

- 1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa comunitaria — Campo di applicazione «ratione materiae» — Menzione o omessa menzione di una legge o regolamentazione nazionale nella dichiarazione effettuata da uno Stato membro in forza dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71 — Effetti
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1)*

2. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Disoccupazione — Normativa che subordina la concessione delle prestazioni al compimento di periodi di contribuzione o di occupazione — Cumulo dei periodi di contribuzione o di occupazione — Presa in considerazione di periodi di occupazione o di contribuzione compiuti in forza della normativa di un altro Stato membro — Applicazione del solo art. 67 del regolamento n. 1408/71*
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 48 e 67)
3. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Disoccupazione — Normativa che subordina la concessione delle prestazioni al compimento di periodi di contribuzione — Cumulo dei periodi di contribuzione — Presa in considerazione di periodi di contribuzione o di occupazione compiuti in forza della normativa di un altro Stato membro — Presupposti — Compimento da ultimo di periodi di contribuzione nello Stato membro in questione — Valutazione da parte del giudice nazionale che applica il proprio diritto*
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 67, n. 3)
4. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Parità di trattamento — Disposizione nazionale che subordina la concessione di un'indennità di disoccupazione al versamento da parte dell'interessato di contributi a un regime di pensione di vecchiaia in uno o più Stati membri per un periodo di quindici anni — Insussistenza di discriminazione — Ammissibilità*
(Trattato CE, artt. 48 e 51; regolamento del Consiglio n. 1408/71)

1. Mentre la circostanza che una legge od altro provvedimento normativo interno non siano stati menzionati da uno Stato membro nella sua dichiarazione relativa al campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, effettuata in forza dell'art. 5 di tale regolamento, non può, di per sé, provare che detta legge o detto provvedimento esulino dalla sfera di applicazione del regolamento stesso, viceversa il fatto che uno Stato membro ne abbia fatto menzione nella sua dichiarazione dev'essere considerato come prova che le prestazioni corrisposte in base a tale legge o provvedimento sono prestazioni di previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71.

Poiché la legge istitutiva era menzionata nella dichiarazione effettuata dalla Spagna, l'indennità prevista in tale Stato membro per i disoccupati di età superiore

a 52 anni va considerata come una prestazione di disoccupazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

2. Poiché nessuna disposizione del capitolo 6, intitolato «Disoccupazione», del titolo III del regolamento n. 1408/71 fa riferimento all'art. 48 di tale regolamento, inserito nel capitolo 3, intitolato «Vecchiaia e morte (pensioni)», del medesimo titolo e relativo a periodi di contribuzione o di residenza inferiori a un anno, tale articolo non è applicabile alle prestazioni di disoccupazione, di modo che la presa in considerazione da parte di uno Stato membro dei periodi di occupazione o di contribuzione compiuti in forza della normativa di un altro Stato membro ai fini della concessione di una prestazione di disoccupazione è disciplinata soltanto dall'art. 67 del detto regolamento.

3. Dal momento che il regolamento n. 1408/71 non determina i presupposti per la costituzione dei periodi di occupazione o di contribuzione, tali presupposti sono determinati esclusivamente dalla legislazione dello Stato membro ove sono richieste le prestazioni. Spetta pertanto al giudice nazionale, che applica il suo proprio diritto, valutare se la condizione posta dall'art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71, secondo la quale una persona che ha compiuto periodi di contribuzione in un altro Stato membro può far valere tali periodi per ottenere una prestazione di disoccupazione nello Stato di cui trattasi soltanto se vi abbia compiuto da ultimo periodi di contribuzione secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, sia soddisfatta qualora l'interessato non vi abbia mai svolto attività lavorativa subordinata, ma siano stati versati contributi a suo nome ai regimi di assicurazione malattia e assegni familiari da parte dell'ente competente in materia di disoccupazione.
4. Gli artt. 48 e 51 del Trattato, al pari del regolamento n. 1408/71, non ostano a che una legislazione nazionale esiga, per la concessione di un'indennità di disoccupazione prevista a favore dei disoccupati di età superiore a 52 anni, che l'interessato abbia versato quindici anni di contributi ad un regime di pensione di vecchiaia in uno o più Stati membri. Infatti gli Stati membri conservano la competenza per definire i requisiti per la concessione delle prestazioni di previdenza sociale, anche rendendoli più rigidi, purché i requisiti adottati non comportino alcuna discriminazione, palese o dissimulata, tra lavoratori comunitari.